REGOLAMENTO (CE) N. 3516/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1993

che stabilisce i fatti generatori per i tassi di conversione da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che occorre raccogliere in un solo regolamento tutte le definizioni specifiche dei fatti generatori e dei tassi applicabili agli importi corrispondenti agli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 [3], e dal regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 3940/87 della Commissione [5];

considerando che ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [6], i fatti generatori fissati sono applicabili ai prodotti della pesca a decorrere dal 1° gennaio 1994;

considerando che l'utilizzazione del fatto generatore di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93 per il prezzo di ritiro e gli importi ad esso relativi non è opportuna, a causa degli orari vigenti sui mercati dei prodotti della pesca e della dispersione di tali mercati; che occorre pertanto stabilire, quale fatto generatore, il secondo giorno del mese;

considerando che i fatti generatori corrispondenti alla compensazione finanziaria e all'aiuto al riporto debbono essere coerenti con quelli corrispondenti ai prezzi di ritiro e agli altri importi considerati nel calcolo;

considerando che la definizione del tasso applicabile a taluni interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 3759/92 e dal regolamento (CEE) n. 3117/85 può dar luogo a confusione in seguito alle nuove definizioni che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e che occorre pertanto precisare i fatti generatori e i tassi applicabili agli importi corrispondenti a tali interventi;

considerando che occorre adeguare i riferimenti contenuti nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 2210/93 [8], in seguito alla sostituzione del regolamento (CEE) n. 3321/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, che fissa le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca [9], sostituzione avvenuta con il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione [10], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3515/93 [11];

considerando che occorre stabilire il fatto generatore per il tasso di conversione da applicare alle varie comunicazioni di prezzi pervenute nell'ambito dell'organizzazione di questo mercato; che tale fatto generatore deve corrispondere ad un solo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato; che l'utilizzazione pratica di tali informazioni avviene a posteriori ed è pertanto opportuno fissare tale fatto generatore all'ultimo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore della pesca il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per il prezzo di ritiro e gli importi ad esso relativi di cui all'allegato è fissato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1068/93, al secondo giorno del mese nel quale si svolge l'operazione.

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.
[4] GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
[5] GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.
[6] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[7] GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 63.
[8] GU n. L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.
[9] GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 20.
[10] GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[11] Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

Il tasso di conversione da applicare alla compensazione finanziaria di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese in cui si svolge l'operazione di ritiro.

Articolo 3

Il tasso di conversione da applicare all'aiuto al riporto di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92 e all'aiuto forfettario di cui all'articolo 15, paragrafo 4 dello stesso regolamento è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese in cui si svolge l'operazione di ritiro dei prodotti immagazzinati.

Articolo 4

Il tasso di conversione applicabile all'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è il tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno del periodo di concessione dell'aiuto.

Articolo 5

Il tasso di conversione applicabile all'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese della consegna del prodotto.

Articolo 6

Il tasso di conversione applicabile all'indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese della consegna del prodotto.

Articolo 7

Il tasso di conversione applicabile all'indennità compensativa per le sardine dell'Atlantico di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 è il tasso di conversione agricolo in vigore il secondo giorno del mese della consegna del prodotto.

Articolo 8

In tutti i casi nei quali può essere concesso un anticipo per gli interventi di cui ai regolamenti (CEE) n. 3759/92 e (CEE) n. 3117/85, il fatto generatore del tasso di conversione agricolo è quello applicabile all'importo oggetto dell'anticipo, secondo quanto prevede l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1068/93.

Articolo 9

Il tasso di conversione applicabile ai prezzi medi di mercato comunicati in applicazione del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura [1], è il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato.

Il tasso di conversione applicabile al prezzo medio di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è il tasso di conversione agricolo in vigore l'ultimo giorno del periodo per il quale il prezzo è calcolato.

Articolo 10

Il testo dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4176/88 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 13*

Gli articoli 7, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione [*] si applicano per quanto di ragione.

[*] GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29. »

Articolo 11

Sono soppressi:

— l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine atlantiche [2];

— l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3460/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee [3];

— l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera [4];

— l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2415/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca [5];

— il paragrafo 3 dell'articolo 7 e il paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3901/92;

— il paragrafo 3 dell'articolo 5 e il paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca [6];

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

[1] GU n. L 197 del 6. 8. 1993, pag. 8.

[2] GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 16.
[3] GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 19.
[4] GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.
[5] GU n. L 228 del 5. 8. 1989, pag. 10.
[6] GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 35.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993.

Per la Commissione
Yannis PALEOKRASSAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Prezzo di ritiro comunitario di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
2. Prezzo di vendita comunitario di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
3. Valore forfettario da detrarre dall'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
4. Importo unitario dell'aiuto al riporto comunitario di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
5. Importo unitario dell'aiuto forfettario al riporto autonomo di cui all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92.